



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 4/2026 del 29/01/2026



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

Sommario

TITOLO I – CONTENUTO	4
Art. 1 – Oggetto	4
Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia	4
TITOLO II - IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST	5
Art. 3 – Definizione	5
Art. 4 -Finalità del sistema integrato dei servizi	5
Art. 5 - Programmazione delle attività.....	5
Art. 5bis Personale dei servizi.....	6
Art. 5 ter. Partecipazione delle famiglie.....	6
TITOLO III - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO.....	7
Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento	7
Art. 8 – Soggetti interessati.....	7
Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento	7
Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione.....	8
Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza.....	8
Art. 12 - Requisiti generali per l'accredimento	8
Art. 14- Accredimento: validità, rinnovo, decadenza	9
Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento	10
della Commissione zonale multiprofessionale	10
Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni.....	10
Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo.....	11
TITOLO IV - NORME IGIENICO SANITARIE	11
Art. 18 – Norme generali di comportamento sanitario	11
Art. 19 - Riammissioni al nido.....	11
Art. 20 – Somministrazione farmaci.....	11
Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti.....	11
Art. 22 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.	12
Art. 23 - Dieta alimentare	12
TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI.....	13
Art. 24 – Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento	13
Art. 25 – Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze	14
Art. 26 – Utenza dei Servizi.....	15
Art. 27 - Disciplina delle ammissioni ai servizi.....	15
Art. 28 – Calendario, orario di funzionamento e frequenza.....	18
Art. 29 – Esclusioni e Ritiri	18
Art. 30 - Modalità di pagamento.....	19
Art. 31 - Agevolazione economica	20
Art. 32 – Forme di partecipazione delle famiglie	20
Art. 33 - Il coordinamento pedagogico comunale.....	21



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

Art. 34 – Aggiornamento e formazione	21
Art. 35 – Partecipazione delle Famiglie: Consiglio del Servizio	21
TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	22
Art. 36 - Decorrenza e abrogazioni.....	22
Art. 37 - Norma Finale	22
ALLEGATO 1	23
ALLEGATO 2.....	27
ALLEGATO 3.....	39

TITOLO I – CONTENUTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss. mm. e ii “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio della Zona Fiorentina Sud-Est.
2. I Titoli I, II, III e IV del presente Regolamento contengono indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est. I Titoli V e VI del presente Regolamento sono, invece, specifici di ciascun Comune e quindi diversificati rispetto alle indicazioni ivi contenute.

Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dall’art.2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e in particolare ai seguenti servizi:
 - a) nido d’infanzia;
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - i. spazio gioco;
 - ii. centro per bambini e famiglie;
 - iii. servizio educativo in contesto domiciliare;indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.
2. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’articolo 4, comma 5 della L.R. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.
- 2 bis. I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
- 2 ter. I servizi possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata.
3. Il sistema integrato dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:
 - c) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
 - d) a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a privati;
 - e) a titolarità e gestione privata.
4. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all'art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all’interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi non possono in alcun caso, accogliere bambini fino al compimento dei tre anni.

TITOLO II - IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Art. 3 – Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona Fiorentina Sud-Est si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.
2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Fiorentina Sud-Est costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

Art. 4 -Finalità del sistema integrato dei servizi

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - a. offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
 - b. favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
 - c. contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali;
 - d. diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
 - e. contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socioculturale.
2. Tutti i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono

Art. 5 - Programmazione delle attività

1. I Comuni della Zona Fiorentina sud-est si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:
 - a) scambio di esperienze;
 - b) attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
 - c) definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;

- d) carta dei servizi;
 - e) funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, nel rispetto della normativa regionale vigente e presente nei criteri indicati nell'allegato;
 - f) esperienze innovative e sperimentali con particolare riferimento ai temi della continuità educativa 0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi;
 - g) rafforzare percorsi connessi al tema dell'inclusione.
2. Il termine per la scadenza delle iscrizioni ai servizi all'infanzia comunali verrà adeguato alle disposizioni in tal senso previste dal vigente Regolamento della Regione Toscana.
 3. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, ogni Comune potrà provvedere con nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti bambino disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune.

Art. 5bis Personale dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.
 2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.
 3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.
 4. Alle attività di progettazione, programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore alla percentuale prevista dal regolamento regionale del complessivo tempo di lavoro individuale.
- 4bis. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore a quanto previsto dal regolamento regionale del complessivo tempo di lavoro individuale.

Art. 5 ter. Partecipazione delle famiglie

1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati **consigli dei servizi**, promossi e coordinati dal coordinamento pedagogico. Il Coordinamento pedagogico promuove anche le iniziative di educazione familiare attraverso una metodologia partecipativa.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dal precedente art.2 del presente Regolamento indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
2. Il Comune, secondo quanto previsto dalla LRT n.32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii., mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.

Art. 8 – Soggetti interessati

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui avvengano modifiche.
2. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di accedere ai contributi pubblici.

Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:
 - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
 - b) sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, ricettività della struttura e rapporti numerici fra educatori e bambini e fra operatori e bambini: si precisa che Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini iscritti è stabilito fino a un massimo di 1 a 30;
 - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale; d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
 - d) progetto pedagogico, progetto educativo (redatti secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona);
 - e) carta dei servizi;
 - f) gestione amministrativa e al funzionamento della struttura (redatto secondo le

linee guida approvate dalla Conferenza di zona).

Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.50 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il titolare o soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP, a sua volta, ne dà comunicazione agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.
3. I requisiti di cui all'art. 9 devono essere documentati.

Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

1. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.50 commi 7 e 8 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:
 - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune territorialmente competente, entro il termine assegnato, i dati di cui all'art.53 comma 1 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii (Sistema informativo regionale);
 - c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;
 - d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;
 - e) ogni altra difformità rilevata.
3. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca ogni qualvolta
 - a) l'atto di sospensione non sia stato ottemperato nei termini previsti;
 - b) si verifichino inadempimenti reiterati nel tempo;
 - c) in situazioni di provata gravità.

Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:
 - a) possesso o richiesta contestuale dell'autorizzazione al funzionamento
 - b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che

- trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 del Regolamento regionale;
 - d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - f) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
 - h) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
 - i) il raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla scheda di valutazione della qualità dei servizi e delle relative prestazioni, appositamente predisposta dai Comuni della Zona Fiorentina Sud Est e approvata dalla Conferenza di Zona;
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema integrato dell'offerta e per il convenzionamento con i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune.

Art. 13 - Accreditoamento: procedura e documentazione

- 1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.51 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
- 2. I requisiti di cui all'art. 12 devono essere documentati.

Art. 14- Accreditoamento: validità, rinnovo, decadenza

- 1. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.51 comma 6 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii.
- 2. L'accreditamento è sottoposto a revoca, qualora:
 - a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;
 - c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
 - d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;

- e) la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla scheda di valutazione appositamente predisposta dai Comuni e approvata dalla Conferenza di Zona;
- f) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione),
- g) non sia assicurata l'accoglienza a bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- h) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del comune territorialmente competente tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento.
- i) il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico dei servizi non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
- j) i soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione in materie pedagogiche, gestionali e organizzative per un numero di ore non inferiore a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:
 - un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
 - un referente tecnico del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare;
 - un referente tecnico di un Comune facente parte della Conferenza di zona. La Commissione può essere integrata con uno o più referenti tecnici in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare (ASL, uffici tecnici, etc.).
2. La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.

Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Fiorentina sud-est.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) gli oneri a carico del Comune;
 - e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
 - f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;

- g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul loro funzionamento, mediante almeno due ispezioni annuali delle stesse finalizzate alla verifica del benessere dei bambini, dell'attuazione del progetto educativo e della soddisfazione del servizio. A tal fine i funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.

TITOLO IV - NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 – Norme generali di comportamento sanitario

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene pertanto che i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli appartenenti alla comunità: bambini ed adulti.
2. In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente

Art. 19 - Riammissioni al nido

In merito alla riammissione al nido si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente

Art. 20 – Somministrazione farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare alle bambine e ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute della bambina/del bambino.
2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra, secondo la normativa vigente, il certificato dovrà contenere: il nome e cognome della bambina/del bambino, la patologia di cui è affetta/o, il nome commerciale del farmaco specificando che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile, la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario scolastico, la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco, la dose da somministrare, le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco, la durata della terapia. Può essere utilizzato un modulo prestampato o un modello diverso purché riporti tutte le informazioni richieste dalla normativa. Le varie informazioni possono anche essere stampate separatamente.

Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.
2. Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e sarà avvertita la famiglia.
3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare

il servizio:

- a) previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e di una certificazione del Pediatra di famiglia;
- b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Art. 22 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.

1. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore, ecc.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, il bambino dovrà essere allontanato dal servizio educativo.
2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:
 - a) diarrea, con presenza di muco e sangue;
 - b) congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
 - c) stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.
3. Nei casi di pediculosi, i bambini e le bambine interessati potranno frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento. L'utenza verrà avvertita al fine di escludere eventuali infestazioni.

Art. 23 - Dieta alimentare

1. Per quanto riguarda l'alimentazione viene seguita una dieta articolata, redatta da personale specializzato. La dieta varia a seconda dell'età dei bambini fino a 12 mesi, da questa età in poi gli stessi cibi vengono proposti con consistenza diversa a seconda delle capacità di masticazione del bambino.
2. Saranno effettuate variazioni alla dieta per intolleranze alimentari previa presentazione di certificato medico rilasciato o vistato dal pediatra di base che specifichi gli alimenti da evitare e per quanto tempo.
3. Sono previste altresì variazioni al menu per tutela di etnie e culture diverse, in questi casi i genitori dovranno fare richiesta motivata all'Ufficio.
4. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.
5. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d'età, possono essere preparati nello spazio destinato allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti e alle norme regionali, e non è accessibile ai bambini.

6. Ogni Comune valuta le modalità e la possibilità di somministrare latte materno all'interno dei servizi educativi. Qualora fosse prevista la sua somministrazione, si farà riferimento alle linee guida e alla normativa regionale in materia di sicurezza e igiene.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

Art. 24 – Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento

1. I servizi educativi per la prima infanzia che possono essere attivati sul territorio comunale rispondono alle tipologie identificate dalla Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e dal Titolo III, del DPGR n. 47/R, dell'8 agosto 2003 e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. I servizi comunali per la prima infanzia sono:
 - a) Nido d'Infanzia “La Coccinella”

Il nido d'infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Esso consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.
 - b) Nido d'Infanzia Il Riccio

Il nido d'infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini di età compresa fra i 12 e i 36 mesi. Esso consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.
3. Il Nido d'Infanzia “La Coccinella” accoglie 40 bambini. E' organizzato in due sezioni: miste con bambini di 12-36 mesi. Orario di apertura: dalle 7,30 alle 17,15
4. Il Nido d'Infanzia “Il Riccio” accoglie 18 bambini di età compresa fra i 12 e i 36 mesi. Il sonno è garantito per massimo 10 bambini. E' organizzato in un'unica sezione. Orario di apertura: dalle 7,30 alle 17,15.
5. Ad ogni sezione corrisponde un numero di educatori che consente di garantire il rapporto numerico di cui all'Art. 16 comma 4 del R.R. 47/R 2003
6. Gli educatori svolgono il loro lavoro attraverso un monte ore frontale – a contatto diretto con i bambini - e un monte ore non frontale necessario alla programmazione, documentazione e verifica del lavoro, al rapporto con le famiglie e con il territorio.
7. Il personale ausiliario svolge le proprie funzioni in stretta collaborazione con gli educatori nell'ambito della realizzazione del progetto educativo. Al personale ausiliario compete la cura, l'igiene e il riordino dei locali.
8. Le caratteristiche degli edifici destinati ai Servizi per la prima infanzia sono definite dalla Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e dal Titolo III, del DPGR N. 47/r del 30 luglio 2013 e loro successive modificazioni.

Art. 25 – Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze

1. L'Amministrazione comunale individua con propri atti la tipologia, il numero e la localizzazione dei propri servizi educativi per la prima infanzia da attivare sul territorio ed è facoltà dell'Amministrazione avvalersi di terzi per la loro gestione.
2. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.
3. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato dal coordinatore pedagogico ed aggiornato unitamente agli educatori. Nel caso siano frequentanti bambine e bambini diversamente abili è garantita la presenza di personale idoneo.
4. Il Comune assicura il coordinamento pedagogico ed organizzativo della rete dei servizi per la prima infanzia avvalendosi di un servizio di coordinamento pedagogico. Le strutture comunali e il coordinatore pedagogico promuovono l'elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte alle bambine ai bambini e alle famiglie.
5. Il servizio di coordinamento pedagogico assicura la programmazione, progettazione e verifica delle esperienze e formazione del personale garantendo la qualità educativa dei servizi, in un costante rapporto con il Comune, le famiglie e le Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, attenendosi a quanto specificato nella disciplina di incarico. Inoltre il servizio di coordinamento pedagogico svolge continuativamente ed attivamente un ruolo di accompagnamento alla genitorialità.
6. Il progetto pedagogico riconosce i diritti delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie. Le bambine e i bambini sono riconosciuti come soggetti individuali, civili e sociali e quindi partecipi attivamente della costruzione della loro identità, della loro autonomia e delle loro competenze attraverso la relazione e l'interazione con gli altri bambine e bambini, con gli adulti, con l'ambiente nido e il territorio e con gli avvenimenti delle loro famiglie.
7. I servizi hanno come obiettivo primario la garanzia del rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, al loro bisogno di spazi anche individuali, alle loro esigenze di socializzazione, di autonomia ricercando e garantendo l'equilibrio con quelli dei genitori ovvero sostenendo la buona genitorialità e la conciliazione tra la vita familiare e lavorativa.
8. I genitori collaborano alla vita dei servizi per l'infanzia, hanno il diritto di ricevere e fornire informazioni e di esprimere il loro parere sia in maniera formale che informale
9. I servizi educativi alla prima infanzia, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, saranno organizzati al fine di garantire l'applicazione del principio di continuità fra cicli educativo-scolastici. Saranno in particolare assicurati i seguenti obiettivi:
 - favorire la continuità tra le attività educative del nido d'infanzia e della scuola d'infanzia;
 - favorire il passaggio fra strutture private e strutture pubbliche dei bambini e viceversa;
 - favorire momenti di scambio di informazioni, progettazione condivisa necessari a comunicare e a stabilire una cooperazione attraverso incontri

operativi.

Art. 26 – Utenza dei Servizi

1. Nel rispetto dei vincoli sulla ricettività strutturale, possono essere ammessi alla frequenza del Nido d'Infanzia tutte/i le bambine/i bambini in età compresa fra i 12 e i 36 mesi, salvo casi particolari da valutare singolarmente, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio culturale.
2. Le bambine e i bambini disabili e provvisti di certificazione ASL saranno ammessi in graduatoria con priorità senza punteggio. Saranno altresì ammessi con le medesime modalità, previa presentazione di documentazione del Servizio Sociale competente, del centro Affidi e dei competenti uffici ASL o del competente Tribunale per i Minori, le bambine e i bambini:
 - a. Versanti in Situazioni Gravi che necessitino di immediato allontanamento dalla famiglia
 - b. Con problematiche di ordine sanitario, sociale o psicologico proprie e/o del genitore
 - c. In affidamento familiare

Tali minori saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con gli altri bambini nel Nido d'Infanzia, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda delle necessità, con l'ausilio di personale di supporto.

3. Alle bambine e ai bambini disabili di cui sopra, può essere prorogata la dimissione oltre il terzo anno di età, su indicazione del servizio ASL e/ dei Servizi Sociali competenti.
4. Le bambine e i bambini non residenti saranno ammessi in graduatoria in coda alle bambine e ai bambini residenti. L'ammissione alla frequenza ai Nidi d'Infanzia comunali sarà pertanto possibile solamente nel caso in cui le domande relative ai minori residenti non risultino sufficienti alla copertura di tutti i posti disponibili.

Art. 27 - Disciplina delle ammissioni ai servizi.

1. I criteri di ammissione e di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia comunali sono basati sui seguenti principi:
 - a) Eguaglianza: ovvero non discriminazione nell'accesso e nella fruizione dei servizi per sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizione psico-fisica e socio- economica e rispetto delle diversità e dei ritmi personali,
 - b) Imparzialità: ovvero definizione trasparente di criteri di accesso e di partecipazione ai costi del servizio, puntualità, accessibilità e chiarezza dei criteri;
 - c) Diritto di scelta: ovvero facoltà di scegliere tra le strutture e le tipologie di servizi offerte sul territorio e sostegno alla libera iniziativa del bambino all'interno dell'esperienza;
 - d) Continuità: ovvero garanzia di regolarità e continuità del servizio in tutte le sue

forme, garanzia di continuità del progetto educativo, attenzione ai contesti di provenienza del bambino e ai percorsi formativi futuri;

- e) Efficacia ed efficienza: ovvero risposta alle richieste e alle effettive necessità e monitoraggio della qualità;
 - f) Partecipazione e integrazione: ovvero partecipazione attiva delle famiglie e integrazione con il territorio inteso come contesto educativo e sociale;
 - g) Diritto di cittadinanza: riconoscimento del ruolo delle bambine e dei bambini nella società e diritto ad una educazione ispirata ai principi di pace, dignità, tolleranza e solidarietà.
2. Le domande di ammissione ai servizi comunali per la prima infanzia sono redatte su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale in accordo con le tipologie previste a livello regionale.
3. Ogni anno, di norma a metà marzo, è prevista la pubblicazione di un bando pubblico della durata di circa 30 giorni, valido per l'accesso ai Nidi d'infanzia comunali per l'anno educativo successivo, attraverso il quale sarà resa possibile la presentazione delle suddette domande.

Sarà garantita idonea comunicazione della pubblicazione del bando di iscrizione attraverso l'utilizzo di tutti i canali istituzionali e comunicativi dell'ente.

Durante il termine di apertura per la presentazione delle domande di iscrizione, i Nidi d'Infanzia comunali potranno essere visitati dalle famiglie interessate.

4. Ai fini dell'ammissione alla frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia comunali, a seguito della presentazione delle domande, verrà predisposta una graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1) del presente Regolamento. Le bambine e i bambini non resistenti saranno ammesse/i nella suddetta graduatoria in coda alle bambine e ai bambini residenti.
5. Al momento della presentazione della domanda è possibile per i genitori/tutori, segnalare una preferenza tra i nidi esistenti sul territorio, la quale potrà essere accettata in relazione ai posti effettivamente disponibili nei Nidi d'Infanzia comunali.
6. Nel caso in cui le domande di iscrizione eccedano i posti effettivamente disponibili, le bambine e i bambini saranno ammessi nel rispetto della graduatoria di cui sopra, predisposta in base ai criteri già richiamati e di cui all'Allegato 1) del presente Regolamento. In particolare tali criteri tengono prioritariamente conto:
- a) Della residenza nel territorio comunale
 - b) Della condizione lavorativa dei genitori
 - c) Della composizione del nucleo familiare
 - d) Di situazioni particolari di comprovata necessità quali l'assenza di un genitore, disagi socio- economici, ecc.
7. Al termine della fase istruttoria e approvazione della graduatoria provvisoria sarà possibile entro 10 giorni presentare eventuale ricorso e integrazione. La graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno approvate dal Responsabile dei servizi educativi e verranno rese pubbliche nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva l'ufficio servizi educativi provvede a comunicare a tutte le famiglie interessate la loro ammissione o meno al servizio. L'ufficio procederà altresì a comunicare eventuali cambiamenti rispetto al modulo orario di frequenza richiesto nel caso in cui non sia possibile far fronte alle richieste presentate.

8. L'Amministrazione comunale non appena conclusa la fase di istruttoria delle domande e approvazione e scorrimento della relativa graduatoria, si riserva la facoltà di poter accogliere ulteriori domande a copertura di eventuali posti ancora disponibili previa apertura di un nuovo bando di ammissione sulla base dei criteri già più volte richiamati di cui all'Allegato 1).
9. Prima dell'inizio dell'anno educativo vengono promossi degli incontri con le famiglie dei bambini ammessi allo scopo di illustrare l'organizzazione metodologica e le linee pedagogiche dei servizi nonché gli orari e gli impegni a cui esse sono chiamate, soprattutto durante il periodo di ambientamento e per rispondere ad ogni eventuali richieste di chiarimento.
10. L'ammissione alla frequenza nella struttura pubblica, come previsto dal Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 e s.m.i. è obbligatoriamente subordinata al rispetto degli obblighi vaccinali. Non saranno pertanto ammesse/i bambine/i non in regola con le vaccinazioni previste dalla normativa sanitaria nazionale e/o regionale.
11. Tutti i requisiti richiesti e dichiarati per l'ammissione al Nido d'infanzia dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando pubblico. L'effettiva iscrizione anagrafica nel Comune di Greve in Chianti verrà accertata d'ufficio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.
12. Possono presentare domanda di ammissione i genitori/tutori di tutte/i le/i bambine/i residenti e non residenti di età compresa tra 12 e 36 mesi. I 12 mesi devono essere compiuti tra il 1° Settembre dell'anno in corso e il 28/29 febbraio dell'anno successivo.
13. Le iscrizioni agli anni successivi al primo potranno essere rinnovate, precedentemente all'apertura del Bando Pubblico, con le modalità individuate dall'Amministrazione ed opportunamente e tempestivamente comunicate ai genitori interessati. Tali richieste di conferma iscrizione avranno precedenza rispetto alle domande di prima iscrizione e contestualmente alla richiesta di conferma sarà possibile, previa disponibilità dei posti, modificare il modulo di frequenza oraria.
14. L'ammissione delle bambine e dei bambini sarà effettuata a partire dal mese di settembre, secondo la disponibilità dei posti e, di norma, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
15. Per l'ambientamento delle bambine e dei bambini al nido gli educatori contatteranno direttamente i genitori per illustrare, nell'ambito di un colloquio preliminare, le modalità dell'ambientamento stesso che avverrà gradualmente nel rispetto della graduatoria e delle esigenze individuali e collettive.
16. Sulle autodichiarazioni ricevute verranno effettuati dei controlli a campione, all'uopo il servizio richiederà, secondo le modalità di legge, tutta la documentazione necessaria

a verificare la veridicità delle medesime. Nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà (come pure il rifiuto da parte dell'utente di presentare la documentazione probatoria richiesta) si procederà ai sensi delle normative vigenti.

17. La graduatoria definitiva ha valore per un solo anno educativo.
18. Successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva si procede con la programmazione degli ambientamenti di cui sarà data comunicazione alle famiglie interessate. Gli ambientamenti delle bambine e dei bambini saranno effettuati dal mese di settembre. L'ambientamento è programmato frazionando le ammissioni, graduando i tempi di permanenza e prevedendo la presenza dei genitori.
19. Salvo casi eccezionali supportati da idonea documentazione, oltre il mese di marzo non si procederà a nuovi ambientamenti.
20. La rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto dalle famiglie e comporta l'eliminazione dalla graduatoria definitiva.

Art. 28 – Calendario, orario di funzionamento e frequenza

1. L'anno educativo è di norma compreso tra il mese di settembre e la metà del mese di luglio con la possibilità di ulteriore prolungamento in sezioni estive.
2. L'orario giornaliero si svolge dalle 7,30 alle 17,15, dal lunedì al venerdì.
3. Ogni genitore può iscrivere la/il propria/o figlia/o:
 - per 5 giorni alla settimana scegliendo fra le fasce orarie di permanenza riportate nella tabella seguente:

Modulo lungo A:	Dalle 7.30 alle 17.15
Modulo corto B:	Dalle 7.30 alle 13.30

4. L'ingresso delle bambine/i, al mattino, è previsto dalle ore 7,30 alle ore 9,30. Il personale è tenuto a non accettare bambine/i che si presentino dopo le ore 9,30. Eventuali deroghe, su richiesta motivata dei genitori, potranno essere disposte dall'ufficio competente, sentito il parere del personale addetto.
5. Eventuali richieste di variazione del modulo orario di frequenza, devono essere comunicate all'ufficio preposto del Comune su apposita modulistica, che ne verificherà la possibile attuazione d'intesa con il personale dei servizi.
6. Per assicurare un buon ambientamento, la frequenza al Nido d'Infanzia, nei primi mesi, deve essere il più continuativa possibile. In caso di assenze, sia per malattia sia per motivi familiari, i genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente il personale.

Art. 29 – Esclusioni e Ritiri

1. Le bambine e i bambini possono essere esclusi dal Nido per i seguenti motivi:

- assenza oltre i 60 gg, per motivi diversi dalla malattia certificata
 - ripetute inadempienze al Regolamento
 - qualora la frequenza non inizi alla data assegnata senza giustificato motivo
2. I genitori che per qualsiasi motivo, intendono ritirare il bambino dal servizio, devono darne preventiva comunicazione scritta all'Ufficio competente del Comune entro il ventesimo giorno dell'ultimo mese in cui s'intende frequentare, pena l'attribuzione dell'intera retta per il mese successivo.

I genitori dovranno corrispondere l'intera quota di frequenza riferita al mese in cui il ritiro è avvenuto. Tale ritiro non darà titolo di accesso per l'anno successivo.
 3. Dovrà essere comunicato all'Ufficio competente anche il trasferimento del bambino frequentante il Nido d'Infanzia in altro Comune.

Art. 30 - Modalità di pagamento

1. A parziale concorso delle spese che l'Amministrazione comunale sostiene per la gestione dell'asilo nido, ogni famiglia è tenuta a corrispondere una retta mensile stabilita annualmente dalla Giunta Comunale comprensiva del costo fisso mensile del servizio di refezione (mensa: colazione, pranzo, merenda);
2. Il pagamento della retta fissa mensile dovrà essere effettuato entro la scadenza riportata sulla fattura.
3. Il mancato pagamento della retta determina, dopo l'avviso da parte dell'ufficio, la decadenza dell'iscrizione e la conseguente disponibilità immediata del posto stesso a tempo indeterminato.
4. Le rette di frequenza dei mesi in cui cadono le festività di Natale e Pasqua sono da corrispondere per intero.
5. In caso di assenze che si siano verificate, documentate da certificato medico, o per gravi motivi familiari ovvero per particolari situazioni di carattere sanitario, comunque non inferiori a 20 giorni consecutivi, può essere prevista la decurtazione del 50% della retta mensile (sono escluse dal conteggio le vacanze natalizie) con la seguente distinzione:
 - a) per motivi di salute: dietro presentazione di richiesta scritta all'Amministrazione, corredata da certificazione medica, al momento del rientro della bambina o del bambino;
 - b) per motivi familiari: dietro presentazione di richiesta scritta e motivata all'Amministrazione, da presentare (almeno 15 gg. prima) in data antecedente l'inizio dell'assenza stessa.
6. Solo nei casi di forzata chiusura del nido (ad esclusione degli scioperi del personale indetti dalle diverse organizzazioni di categoria e delle elezioni) la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di chiusura del servizio. Nel caso in cui sia stata individuata una soluzione alternativa di garanzia del servizio questa norma non sarà applicata.

7. Per particolari situazioni di disagio economico e sociale potrà essere prevista, previa presa in carico e specifica relazione del Servizio Sociale territorialmente competente, con successiva presa d'atto dell'Ufficio Servizi Scolastici l'esenzione o la riduzione delle tariffe di contribuzione a seconda della specificità della situazione;

Art. 31 - Agevolazione economica

Si può chiedere l'applicazione della tariffa agevolata presentando l'autocertificazione dell'ISEE, in base alle fasce di reddito (deliberate dalla Giunta Comunale), entro il 1° settembre di ciascun anno educativo e, comunque, non oltre la data dell'inserimento fissata dalle educatrici. Sull'autocertificazione dell'ISEE potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

L'autocertificazione dell'ISEE deve essere consegnata all'ufficio Protocollo del Comune di Greve in Chianti.

La presentazione dell'autocertificazione dell'ISEE oltre i termini indicati nel precedente capoverso dà diritto all'agevolazione soltanto dal momento della presentazione, per il periodo precedente si applicherà la fascia massima.

Coloro che non richiedono agevolazioni dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre alla documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

L'autocertificazione dell'ISEE ha validità un anno educativo a decorrere dalla data in cui è stata presentata, per l'anno successivo, entro il 1° settembre, è necessario ripresentare la richiesta di agevolazione, con le stesse modalità sopra descritte.

La tariffa agevolata è riconosciuta ai residenti del Comune di Greve in Chianti e non residenti.

Art. 32 – Forme di partecipazione delle famiglie

1. La partecipazione dei genitori alla vita del Nido d'Infanzia si realizza attraverso: l'assemblea di inizio anno, le riunioni di sezione, i colloqui individuali, le feste con i genitori.
2. L'Assemblea dei genitori dei bambini nuovi iscritti, da effettuare indicativamente nella prima metà del mese di luglio precedente all'inizio dell'anno educativo, è convocata dal personale educativo. L'Assemblea ha lo scopo di illustrare il progetto pedagogico del servizio, il funzionamento e l'organizzazione, la giornata tipo, le modalità di ambientamento dei bambini, la partecipazione dei genitori.
3. Le riunioni di sezioni vengono convocate dagli educatori almeno 3 volte all'anno per parlare del gruppo dei bambini, della programmazione educativa e didattica, dell'organizzazione dei laboratori con i genitori, delle scelte educative, la verifica del lavoro svolto
4. I colloqui individuali vengono richiesti dalle educatrici:
 - a) prima dell'ambientamento di ogni bambino
 - b) alla fine di ogni anno educativo per tutti i genitori dei bambini che passeranno alla scuola dell'infanzia per illustrare loro il percorso di crescita dei bambini

- c) durante l'anno educativo ogni volta che ne viene ravvisata la necessità.
5. L'assemblea dei genitori e la riunione di sezione possono essere autoconvocate e svolte all'interno dei locali del servizio previa richiesta all'Amministrazione Comunale. Alla richiesta dovrà essere allegato l'ordine del giorno in discussione. L'assemblea e la riunione di sezione possono formulare proposte e presentare richieste al personale del servizio e all'Amministrazione Comunale.

Art. 33 - Il coordinamento pedagogico comunale

1. Il coordinamento pedagogico comunale prevede figure professionali specificamente qualificate che definiscono l'indirizzo pedagogico e verificano costantemente l'efficienza e l'efficacia del servizio, predisponendo incontri periodici con gli operatori e con le famiglie, singolarmente ed in gruppo.
2. Funzioni del coordinamento pedagogico comunale:
 - a) redazione del progetto pedagogico annuale dei singoli servizi;
 - b) supervisione del gruppo di operatori del singolo servizio;
 - c) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
 - d) progettazione e coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
 - e) aggiornamento e formazione del personale, in collaborazione con il coordinamento pedagogico zonale;
 - f) raccordo fra coordinamento gestionale e pedagogico comunale ed i servizi socio-sanitari e promozione della continuità educativa con la scuola dell'infanzia;
 - g) raccordo con il coordinatore dell'ente gestore;
 - h) elaborazione di materiale informativo in collaborazione con gli operatori del nido;
 - i) verifica e promozione dell'innovazione di strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e di percorsi di educazione familiare;
 - j) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo di strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei risultati;
 - k) promozione, in accordo con gli operatori del nido, del piano di formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
 - l) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con gli operatori del nido, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
 - m) realizzazione delle attività previste ai sensi della normativa regionale vigente;

Art. 34 – Aggiornamento e formazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di promuovere momenti di aggiornamento, con il proprio coordinatore pedagogico, o mediante incarichi di specialisti esperti rivolti agli educatori delle strutture ed eventualmente aperti all'utenza.

Art. 35 – Partecipazione delle Famiglie: Consiglio del Servizio

1. È assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici di presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie degli utenti, nonché mediante la revisione di verifiche e valutazioni delle attività dei servizi.

2. I familiari degli utenti dei servizi alla prima infanzia possono presentare segnalazioni e/o reclami in ogni momento, verbalmente o telefonicamente, oppure in forma scritta per posta elettronica ad uno dei seguenti soggetti: - Ufficio Servizi Educativi - Ufficio Relazioni con il pubblico - Responsabile del Servizio - Assessore all'Istruzione - Sindaco.
L'ufficio competente ha successivamente il compito di informare il cittadino sull'evoluzione del reclamo/segnalazione.
3. Al fine di favorire il coinvolgimento delle famiglie alla vita dei Servizi è istituito un Consiglio del Servizio che svolge un ruolo consultivo sul progetto educativo, sull'espletamento del servizio ed elabora proposte su iniziative ed attività rivolte all'infanzia.
È così composto:
 - a. tre rappresentanti dei genitori, (uno per ciascuna sezione dei due Servizi all'Infanzia);
 - b. tre rappresentanti del personale del soggetto appaltante, di cui due rappresentanti degli educatori (uno per ciascuno dei due Servizi all'Infanzia) e il Coordinatore pedagogico
 - c. un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
4. Alle sedute partecipa l'Assessore competente. Uno dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale presiederà il Consiglio.
5. Il Consiglio è convocato almeno due volte l'anno, rimane in carica per due anni, i suoi componenti sono rieleggibili ma i genitori ne possono far parte nel limite del periodo di effettiva frequenza dei Servizi.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Decorrenza e abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia.

Art. 37 - Norma Finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ALLEGATO 1

CRITERI PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Criteri		Documentazione che può essere richiesta a comprova delle dichiarazioni rese	
Priorità senza punteggio			
Inserimento bambini disabili, con certificazione A.S.L. (ex L. 104/92, art. 12, punto 1)		Certificazione ASL	Priorità
Situazioni Gravi che necessitano di immediato allontanamento dalla famiglia; esistenza di problematiche di ordine sanitario, sociale o psicologico della/del bambina/o e/o del genitore. Affidamento familiare.		Documentazione del Servizio Sociale competente, del Centro Affidi e dei competenti uffici ASL, del competente Tribunale per i Minorenni	Priorità
Criteri		Documentazione che può essere richiesta a comprova delle dichiarazioni rese	Punteggio
Criteri per l'ammissione con punteggio			
Condizioni dell'utente	Per bambini/e presenti nella graduatoria dell'anno precedente e rimasti in lista d'attesa (per i quali sia stata confermata la richiesta) o ritirati per motivi certificabili nell'anno precedente.	Precedente domanda di iscrizione o comunicazione di ritiro dal servizio	5
Nucleo Monoparentale	Per mancanza di un genitore (compresi i casi di figlio non riconosciuto dall'altro genitore naturale e di Divorzio o separazione legale con affidamento esclusivo ad un solo genitore).	Stato famiglia, certificazione anagrafica, certificazione del servizio sociale competente. Atti o documenti di separazione, divorzio, affidamento	15
Divorzio / Separazione	Divorzio o separazione legale con affidamento congiunto	Atti o documenti di separazione, divorzio, affidamento	10
Malattie o disagi in famiglia	Stato di grave malattia di un genitore o di un altro figlio o di altro familiare coabitante	Certificazione medico sanitaria	8
	Mancanza di nonni (materni e paterni): - per decesso; o - perchè impossibilitati ad accudire il bambino/a per motivi di lavoro, di salute, per altro carico assistenziale o in quanto residenti ad una distanza maggiore di 20 km rispetto alla residenza del minore per cui viene richiesta l'iscrizione al servizio.	Certificato o dichiarazione del genitore, Certificazione Medico Sanitaria, Documentazione del Servizio sociale competente, Certificazione anagrafica	2

	Invalidità di un genitore con riduzione dell'attività lavorativa	Certificazione medico sanitaria	6
--	--	---------------------------------	----------

Presenza di altri figli	Con figli da 0 a 6 anni compiuti (escluso quello per cui viene fatta domanda) e/o con stato di gravidanza in atto	Dichiarazioni del genitore o stato di famiglia /dichiarazione/certificazione di gravidanza in atto	3 Per ogni figlio/gravidanza
	Con figli da 7 a 10 anni compiuti	Dichiarazioni del genitore o stato di famiglia	1 Per ogni figlio
	In caso di gemelli che richiedono l'iscrizione al servizio	Dichiarazioni del genitore o stato di famiglia	+ 1 Oltre ai precedenti punteggi previsti in caso di " <i>presenza di altri figli</i> "
Condizione lavorativa dei genitori (punteggio assegnato a ciascun genitore)			
Occupati autonomi o dipendenti (a tempo indeterminato, determinato anche se in cassa integrazione o mobilità)	Disoccupato	Iscrizione nelle liste di collocamento da almeno 3 mesi	2
	Studente non lavoratore	Certificazione di iscrizione a un corso di studi regolare	3
	Orario di lavoro settimanale oltre 35 e fino a 40 ore o superiore	Certificazione del datore di lavoro con specificato orario giornaliero e articolazione di gg a settimana	10
	Orario di lavoro settimanale oltre 25 e fino a 35 ore	Certificazione del datore di lavoro con specificato orario giornaliero e articolazione di gg a settimana	8
	Orario di lavoro settimanale oltre 18 e fino a 25 ore	Certificazione del datore di lavoro con specificato orario giornaliero e articolazione di gg a settimana	6
	Orario di lavoro settimanale fino a 18 ore	Certificazione del datore di lavoro con specificato orario giornaliero e articolazione di gg a settimana	4
	Turni di lavoro notturno documentato	Certificazione del datore di lavoro con specifica dell'orario notturno	+2 Da aggiungere a punteggio per orario lavoro
	Da 35 a 55 km	Certificazione del datore di lavoro attestante ubicazione sede lavorativa	1
	Oltre 55 km	Certificazione del datore di lavoro attestante ubicazione sede lavorativa	3
	Per nuclei familiari il cui indicatore ISEE sia inferiore a € 7.000,00	Certificazione /attestazione ISEE minorenni con DSU correttamente attestata	5
Situazione economica nucleo familiare	Per nuclei familiari il cui indicatore ISEE sia inferiore a € 15.000,00	Certificazione /attestazione ISEE minorenni con DSU correttamente attestata	2

In caso di parità di punteggio verrà considerato criterio di priorità:		
1	Indicatore ISEE inferiore	Certificazione /attestazione ISEE minorenni con DSU correttamente attestata
In caso di ulteriore parità di punteggio		
2	la Maggiore età del bambino/a	Dichiarazioni del genitore o stato di famiglia

ALLEGATO 2

CONFERENZA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Data _____

- SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER:**
- ☐ **AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**
- ☐ **ACCREDITAMENTO**
- ☐ **VERIFICA PERIODICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI**

Denominazione Servizio _____ **Referente** _____

A- RIFERIMENTI OPERATIVI

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	DATI VERIFICATI
Art. 2 – Classificazione dei servizi 1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all' articolo 4 della l. r. 32/2002 sono classificati in: a) nido di infanzia; b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente: 1) spazio gioco 2) centro per bambini e famiglie servizio educativo in contesto domiciliare	Tipologia di servizio: ☐ Nido di infanzia ☐ Spazio gioco ☐ Centro per bambini e famiglie ☐ Servizio educativo in contesto domiciliare
Art. 19 Standard di base e funzionalità degli spazi 1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati di norma in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale.	☐ Presenza di idoneo certificato di destinazione d'uso (<i>esclusi domiciliari</i>) ☐ In presenza di altro servizio educativo, separate vie di accesso e autonomia funzionale dei differenti servizi (<i>esclusi i servizi domiciliari</i>)
2. L'area esterna è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo e ha le caratteristiche di cui all'art.20	☐ L'area esterna è recintata , attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini ☐ l'area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l'esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Dispone di una zona coperta e pavimentata.

B- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	DATI VERIFICATI
Artt. 25 – 32- 39 – 42 c2 Ricettività e dimensionamento delle diverse tipologie di servizi	Capienza struttura: ☐ Nido di infanzia (fra 7 e 60 tolleranza max 72) n. iscritti ____ presenza rilevata n. ____ ☐ Spazio gioco (fra 6 e 50 tolleranza max 60) n. iscritti ____ presenza rilevata n. ____ ☐ Centro per bambini e famiglie (fra 6 e 40 tolleranza max 48) n. iscritti ____ presenza rilevata n. ____ ☐ Servizio educativo in contesto domiciliare (fra 3 e 6) n. iscritti ____ ☐ presenza rilevata n. ____

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	DATI VERIFICATI																																																					
Artt. 27 – 34 - 41 rapporto numerico fra educatori e bambini 1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio è riferito a non meno dell'80% dei bambini complessivamente iscritti	Nido <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Iscritti</td> <td>Presenti</td> </tr> <tr> <td>N° bambini 0-12mesi (1/6 ed.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° bambini 12-23 mesi (1/7 ed.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° bambini 24-36 mesi (1/10 ed.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Previsti</td> <td>Presenti</td> </tr> <tr> <td>N° educatori</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° addetti</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Spazio gioco <table border="1"> <tr> <td>n.bambini 12-17 mesi (1/6 ed.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>n.bambini 18-23 mesi (1/8 ed.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>n.bambini 24-36 mesi (1/10 ed.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Previsti</td> <td>Presenti</td> </tr> <tr> <td>N° educatori</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>n.addetti</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Centro bambini famiglie <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Iscritti</td> <td>Presenti</td> </tr> <tr> <td>N° bambini 0-3 anni (1/10 ed.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° educatori</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° addetti</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Iscritti	Presenti	N° bambini 0-12mesi (1/6 ed.)			N° bambini 12-23 mesi (1/7 ed.)			N° bambini 24-36 mesi (1/10 ed.)				Previsti	Presenti	N° educatori			N° addetti			n.bambini 12-17 mesi (1/6 ed.)			n.bambini 18-23 mesi (1/8 ed.)			n.bambini 24-36 mesi (1/10 ed.)				Previsti	Presenti	N° educatori			n.addetti				Iscritti	Presenti	N° bambini 0-3 anni (1/10 ed.)			N° educatori			N° addetti		
	Iscritti	Presenti																																																				
N° bambini 0-12mesi (1/6 ed.)																																																						
N° bambini 12-23 mesi (1/7 ed.)																																																						
N° bambini 24-36 mesi (1/10 ed.)																																																						
	Previsti	Presenti																																																				
N° educatori																																																						
N° addetti																																																						
n.bambini 12-17 mesi (1/6 ed.)																																																						
n.bambini 18-23 mesi (1/8 ed.)																																																						
n.bambini 24-36 mesi (1/10 ed.)																																																						
	Previsti	Presenti																																																				
N° educatori																																																						
n.addetti																																																						
	Iscritti	Presenti																																																				
N° bambini 0-3 anni (1/10 ed.)																																																						
N° educatori																																																						
N° addetti																																																						
Art. 13 Titoli di studio degli educatori 1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia; b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari. 2. Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro 31 agosto 2018. 3. Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell'anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente: a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.	☐ Presenza di un elenco aggiornato degli educatori e degli addetti in servizio all'interno del progetto educativo ☐ Copia dei titoli di studio o qualifiche professionali di tutti gli educatori in servizio sono archiviati in struttura ☐ I titoli di studio o qualifiche professionali di tutti gli educatori sono coerenti con quanto previsto dal RRT 41/R/2013 e ss.mm.ii. ☐ Eventuali difformità _____ _____ _____																																																					

Art. 16 Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento 1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione 2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.	☐ Autodichiarazioni del possesso dei requisiti di onorabilità di tutto il personale archiviati in struttura
	☐ I contratti di lavoro di tutto il personale sono archiviati in struttura ☐ Autodichiarazione del soggetto gestore che tutte le persone in servizio sono assunte con regolare contratto di lavoro

C- OBIETTIVI GENERALI E METODOLOGIE DI INTERVENTO

I dati riportati in questa area non sono tutti osservabili o verificabili in un'unica visita; in base a ciò che viene scelto di indagare nella prima visita, si può ipotizzare che i sopralluoghi successivi siano effettuati tenendo conto di quanto rimane da verificare (es. se voglio verificare la gestione dell'ambientamento, la visita dovrà avvenire nel periodo in cui questo si realizza e, quindi, all'inizio dell'anno educativo, etc.)

Gli elementi sotto riportati possono essere verificati o mediante osservazione diretta o attraverso domande stimolo da porre al referente della struttura

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	DATI VERIFICATI	NOTE E OSSERVAZIONI
Art. 5 Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio 1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.	☐ Il progetto educativo è aggiornato	
	☐ Corrispondenza dell'analisi del contesto socio-ambientale del progetto educativo con la realtà in cui è inserito il nido	
	☐ Corrispondenza tra le motivazioni pedagogiche illustrate nel progetto educativo e la gestione dell'ambientamento	
	☐ Corrispondenza tra le motivazioni pedagogiche illustrate nel progetto educativo e la gestione delle transizioni tra servizio e famiglia (ingresso/uscita)	
	☐ Corrispondenza tra le motivazioni pedagogiche illustrate nel progetto e la gestione dei momenti di cura (merenda, cambio, pranzo, sonno)	
	☐ Corrispondenza tra le motivazioni pedagogiche illustrate nel progetto educativo e l'uso dello spazio	
	☐ Corrispondenza tra le motivazioni pedagogiche illustrate nel progetto educativo e l'organizzazione del tempo	

D- ATTIVITA' DEL PERSONALE EDUCATIVO E DEGLI ADDETTI se presenti

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	DATI VERIFICATI
Art. 6 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi 1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.	☐ Presenza di un calendario di incontri degli educatori per l'aggiornamento e la verifica del progetto educativo ☐ Verbali relativi allo svolgimento degli incontri per l'aggiornamento e la verifica del progetto educativo ☐ Presenza di un calendario di incontri degli educatori per la gestione del lavoro di team Verbali relativi allo svolgimento di incontri degli educatori relativi a: ☐ programmazione educativa ☐ organizzazione e verifica del lavoro ☐ documentazione dei percorsi educativi ☐ altro (specificare) _____ _____ ☐ Presenza del documento relativo alla programmazione educativa ☐ Sono previste attività di aggiornamento del personale (se si specificare) _____ _____ _____ ☐ Presenza del Coordinamento Pedagogico e gestionale (verifica titolo di studio) _____ _____ _____

E- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEL SERVIZIO EDUCATIVO

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	DATI VERIFICATI
Art. 4 Partecipazione delle famiglie 1. I titolari dei servizi educa ivi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.	☐ Il progetto educativo è distribuito/esposto in visione per i genitori ☐ Presenza di un calendario di incontri con i genitori per la presentazione del progetto educativo/programmazione e verifica
DPGR 41/R/2013	DATI VERIFICATI

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	
	☐ Convocazioni/verbali dello svolgimento degli incontri con i genitori per la presentazione del progetto educativo/programmazione e verifica ☐ Presenza di metodi/strumenti per la valutazione della qualità del servizio da parte dei genitori ☐ Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. ☐ Altre modalità di partecipazione alla vita del nido da parte di soggetti diversi (<i>specificare</i>) ≤

F- DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	DATI VERIFICATI
Art. 19 Standard di base e funzionalità degli spazi Art. 20 - Caratteristiche degli spazi esterni le disposizioni del presente articolo 20 non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare	☐ Edificio con autonomia funzionale ☐ Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità ☐ Verifica utilizzo degli spazi in orario di chiusura _____ ☐ Assenza di barriere architettoniche ☐ Aree con destinazione a parcheggi e viabilità carrabili separate dall'area di pertinenza dei bambini ☐ L'area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini ☐ presenza di area verde non contigua adeguata alla normativa

Area Documentazione

☐ Presenza del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008

☐ Eventuali difformità

☐ Piano di Emergenza affisso in struttura

☐ Piano di Esodo affisso in struttura

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	DATI VERIFICATI
	<u>Area Formazione Personale addetto</u> ☐ Attestato formazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (min.16 – max 48 ore) ☐ Attestato formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (min. 32 ore) o in alternativa documentazione comprovante la scelta del RLS territoriale ☐ Attestato formazione addetti prevenzione incendi (8 ore) – almeno 2 per garantire la copertura di personale formato per tutto il periodo di apertura della struttura ☐ Attestato Pronto Soccorso (12 ore) almeno 2 per garantire la copertura di personale formato per tutto il periodo di apertura della struttura ☐ Visibilità dei nominativi della squadra referenti sicurezza <u>Area Controlli Periodici</u> ☐ Prova di esodo ☐ Controllo cartellonistica sicurezza ☐ Controllo periodico del sistema di illuminazione di emergenza ☐ Controllo periodico delle porte di emergenza ☐ Controllo periodico della carica degli estintori portatili ☐ Controllo del sistema di allarme antincendio e presidi antincendio negli edifici ove è previsto per legge o comunque installato ☐ Controllo annuale degli impianti elettrici da parte di una ditta specializzata ☐ Controllo periodico degli interruttori salvavita degli impianti elettrici ☐ Controllo periodico delle caldaie e impianti di riscaldamento (verifica libretto di impianto)

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	DATI VERIFICATI
	<u>Area Presidi di Sicurezza</u> ☐ Protezione di tutte le prese elettriche ☐ Nessun filo elettrico scoperto ☐ Medicinali, sostanze tossiche in luoghi chiusi a chiave ☐ Detersivi in luoghi non accessibili ai bambini ☐ Protezione dei termosifoni ☐ Maniglioni antipanico ☐ Cancelli di protezione davanti ad eventuale rampe di scale
	☐ Presenza delle certificazioni CE per gli arredi ☐ Presenza delle certificazioni CE per i giochi ☐ Qualità e quantità dei giochi coerenti con il piano educativo in ordine all'età dei bambini
	Formazione degli alimentaristi – DGR 559 del 21 luglio 2008 La struttura: ☐ ha la cucina interna ☐ non ha la cucina interna ☐ Presenza del "Piano di Autocontrollo" – HACCP ☐ Presenza del Responsabile del Piano di Autocontrollo ☐ Attestato di frequenza corso di formazione per Responsabile del Piano di Autocontrollo (di 12 ore per strutture che non hanno cucina interna, di 16 ore per strutture con cucina interna) con validità quinquennale (poi aggiornamento di 8 ore) ☐ Attestati di frequenza corso di formazione per addetto alle attività/lavorazioni semplici (8 ore) con validità quinquennale (poi aggiornamento di 4 ore) _____ _____ ☐ Attestati di frequenza corso di formazione per addetto alle attività/lavorazioni alimentari complesse (12 ore) con validità quinquennale (poi aggiornamento di 8 ore)

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE	DATI VERIFICATI
Nido d'infanzia artt. 22 e 23 – 29 e 30 – 36 e 37 – 43 caratteristiche degli spazi interni e standard dimensionali per gli spazi interni	Suddivisione degli spazi interni in: ☐ Ingresso con filtro termico per l'accoglienza ☐ Servizi Generali ☐ Cucina/Sporzionamento ☐ Spazi bambini ☐ Spazi personale/adulti Ad eccezione della cucina/sporzionamento non si applicano al servizio in contesto domiciliare Note e osservazioni
	☐ Presenza di spazi dedicati ai bambini per le diverse funzioni o identificazione negli spazi multifunzionali, delle diverse funzioni Note e osservazioni
	☐ Presenza di spazi dedicati agli adulti per le diverse funzioni Note e osservazioni

DPGR 41/R/2013 REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO	DATI VERIFICATI
Art. 51 comma 2 e 3 - Requisiti e procedimento per l'accreditamento 2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti. 3. Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì: a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione	☐ Possesso autorizzazione al funzionamento ☐ Programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di 20 ore ☐ partecipazione nell'ambito del programma formativo a percorsi di aggiornamento promossi dal coordinamento pedagogico zonale ☐ partecipazione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale

nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale; b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15; c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale; d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza; e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero; f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali; g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.	☐ presenza di strumenti per la valutazione della qualità ☐ presenza di strumenti per la valutazione della soddisfazione dell'utenza ☐ conformità ai requisiti previsti da scheda di valutazione zonale ☐ la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero; (art. 51 comma 3 voce e)
---	---

Firma del referente del Comune di _____

Firma del Pedagogista Comunale_____

Alla presenza del referente del servizio (Firma)_____

ALLEGATO 3

“CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL MONTE ORE MINIMO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE (CPC)”

Quadro normativo di riferimento

In applicazione dell'art. 7, comma 4-bis del DPGR 41/R/2013, i Comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni del Coordinamento Pedagogico Comunale (CPC) sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione. Tali criteri devono tenere conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi presenti sul territorio e delle forme di gestione.

Finalità del documento

Il presente documento ha la finalità di:

- esplicitare i criteri condivisi a livello zonale per la determinazione del monte ore minimo annuo del CPC per ciascun Comune;
- garantire coerenza con il quadro normativo regionale.

Criteri adottati

La Conferenza Zonale ha condiviso i seguenti criteri di riferimento per l'attribuzione del monte ore del CPC:

- Numero complessivo dei servizi 0-3 per Comune (nidi d'infanzia, Servizi integrativi)
- Tipologia dei servizi (servizi a gestione comunale diretta o affidata, servizi privati autorizzati, accreditati, convenzionati)
- Presenza di Poli 06, Centri per l'infanzia 06: i Poli per l'infanzia richiedono un'azione progettuale, osservativa, di raccordo interistituzionale e formativa, che implica un'intensità elevata di presenza e lavoro del CPC;
- il grado di coinvolgimento operativo del CPC nei servizi pubblici e private che ogni Comune stabilisce in autonomia;

Monte ore minimo

Il valore minimo di riferimento zonale è pari a 140 ore annue. Il monte ore attribuito a ciascun Comune è proporzionale e riflette:

- un aumento proporzionale in base ai Servizi educativi presenti;
- il coordinamento di progetti 0-6;
- eventuali azioni svolte previste dall'art. 6 DPGR 41/R 2013;
- un raccordo più strutturato tra servizi comunali, privati e scuole dell'infanzia pubbliche e private.